

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

(Nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/GAB/ 175 del 22/10/2012)

NUM. 24 DEL 12 DIC. 2014

OGGETTO: SCHEMA ACCORDO QUADRO TRA ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA E CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno del mese di DICEMBRE, nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena,

IL PRESIDENTE

VISTA la L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modificazioni;

VISTA la legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;

VISTO il D.P.R. del 17 maggio 1996, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70 "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

VISTO il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm, ed in particolare l'articolo 1, comma 2;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DM0000288 del 16 ottobre 2013 relativo alla modifica dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con precedente decreto ministeriale n. DPN/ DEC/2009 0000515 del 15/04/2009;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/ 175 del 22/10/2012 con il quale il dott. Giuseppe Bonanno è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.0000151 – 26/04/2013 di nomina del Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, dott. Ciro Pignatelli, rubricato al protocollo di questo Ente Parco in data 6 maggio 2013 al n. 3100;

CONSIDERATO che il mandato del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, nominato con Decreti DEC/DPN/2739 del 28 dicembre 2007, DEC/DPN/0002964 del

Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (OT)
C.F. 91019760908

Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

18/02/2010 e DEC/PNM/394 del 7/06/2011 è scaduto in data 27/12/2012, e che è ulteriormente decorso il periodo di proroga di cui all'art.3 comma 1 D.L. 16 maggio 1994, n.293 convertito in legge 15 luglio 1994, n.444;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.73 del 16 aprile 2013 recante il Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art.26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n.113, il quale dispone importanti modifiche alla legge 394/91 e, in particolare in merito alla composizione degli organi degli enti parco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.148;

VISTE le note prot.0047849/GAB del 16/10/2013 e prot.0047764/PNM del 25/10/2013 con le quali il Ministero dell'Ambiente sollecitava la Comunità del Parco a provvedere a designare i propri rappresentanti con la massima urgenza, stanti i termini di cui all'art.4, comma 2 del predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n.73;

DATO ATTO che le suddette note ministeriali sono state inoltrate alla Comunità del Parco rispettivamente, tramite pec, con prot.7448 del 29/10/2013 e 7386 del 25/10/2013 e ricevute dagli stessi membri nella medesima data di protocollazione;

VISTA la legge 394/91 D.P.R. come modificata ed integrata dal predetto D.P.R. 16 aprile 2013, n.73 che all'art. 9 comma 5 recita: *"Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'Ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio Direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. (...)"*;

VISTO l'art. 9, comma 3, della Legge 394/91 che autorizza il Presidente ad adottare i provvedimenti indifferibili ed urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima seduta utile;

VISTE le Direttive 2012 e 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex cap. 1551, ed in particolare l' "AZIONE DI SISTEMA-impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette: interferenze su territorio e biodiversità", nell'ambito della quale si rende necessaria l'attività di supporto di un organismo con competenza scientifica riconosciuto a livello internazionale quale è, appunto, il CNR;

PREMESSO che il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

CONSIDERATO CHE la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità, e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche ambientali e naturali di interesse dell'Ente Parco;

RITENUTO OPPORTUNO programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche ambientali e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti, intraprendendo comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse di entrambi gli Enti;

Handwritten signature

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, in base al quale i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.


RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, approvare lo schema di Accordo Quadro, da cui discenderà la stipula di successive Convenzioni o Accordi operativi, ai fini dell'attivazione delle azioni in esso previste;

Per tutto quanto sopra premesso ed esposto,

DELIBERA


1. **DI PROCEDERE** all'approvazione dello schema di Accordo Quadro, fra il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e CNR-Centro Nazionale delle Ricerche, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE MANDATO** al Direttore per l'adozione degli atti necessari e conseguenti;
3. **DI TRASMETTERE** la presente Deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il controllo di legittimità;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente Deliberazione all'albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco, www.lamaddalenapark.it;

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Bonanno



La presente Deliberazione presidenziale n. 24 del 12 DIC. 2014 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, è messo in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo <http://albo.lamaddalenapark.it> per 15 giorni consecutivi a far data dal 12 DIC. 2014 con n. 505 del registro.

IL DIRETTORE
Dott. Ciro Pignatelli



La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. _____ del _____;

ACCORDO QUADRO

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____, nei locali _____, siti in _____, Via _____,

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, nato a il .././19.., in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, nel seguito Ente Parco, partita IVA 91019760908, con sede in La Maddalena (OT), Via Giulio Cesare n.7, rappresentata dal Presidente, Dott. Giuseppe Bonanno, nato a La Maddalena il 10 luglio 1975 e domiciliato, per la carica ricoperta presso l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena – di seguito denominato "Ente Parco".

Premesso che:

A) Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) promuove l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;

d) svolge un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

B) In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

L'Ente Parco:

- tutela e gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire, in particolare, le finalità indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3, dell'art.1 della legge n.394/91. Rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Ente Parco la promozione economico-sociale delle popolazioni locali attraverso interventi atti a tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell'area protetta;
- Al fine di garantire lo sviluppo economico-sociale della popolazione del parco, l'Ente promuove la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future. A tal fine l'Ente promuove, anche attraverso l'intesa con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nuove attività produttive compatibili in settori innovativi e zootecniche, forestali, nella pesca e nell'artigianato anche attraverso specifiche misure di incentivazione;
- per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente predispone il Piano per il Parco, il Regolamento ed il Piano pluriennale economico-sociale previsti agli artt.12,12 e 14 della Legge n.394/91, attiva le procedure per la definizione di intese ai sensi dell'art.81 del Decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art.34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, anche al fine della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'art.7 della Legge 394/91 e può promuovere i patti territoriali di cui all'art.2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni ed integrazioni;
- promuove gli studi scientifici riguardanti il monitoraggio dell'ecosistema marino-costiero anche relativi alle attività di cui alla direttiva del "Ministero dell'Ambiente per le azioni dirette alla Conservazione della biodiversità" con particolare riguardo all'analisi dello stato delle coste, dei fenomeni naturali e delle pressioni antropiche in esse esercitate finalizzate alla verifica delle dinamiche e all'adozione di sistemi di mitigazione dei fenomeni perturbativi;

Considerato che:

- la sinergia tra il CNR e l'Ente Parco può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale del territorio dell'Ente Parco;
- l'Ente Parco dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche ambientali e naturali di interesse dell'Ente Parco;
- il CNR e l'Ente Parco possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR e l'Ente Parco manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche ambientali e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
- Il CNR e l'Ente Parco manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:


ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

ART. 2

Il CNR e l'Ente Parco, si impegnano reciprocamente, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, a:

- promuovere programmi di collaborazione congiunta per approfondire le conoscenze sulle tematiche ambientali, forestali, agro-alimentari, naturalistiche e quelle di ulteriore interesse dell'Ente Parco, con particolare riferimento al territorio del Parco;
- promuovere i risultati della collaborazione attraverso l'organizzazione di convegni, *seminari*, *stage* e *giornate studio*;
- favorire lo scambio delle informazioni scientifiche e tecnologiche con Enti di Ricerca e Sviluppo, Università, organismi, associazioni ed Istituzioni nazionali ed internazionali;
- impegnarsi reciprocamente, ove possibile, a reperire fondi regionali, nazionali e comunitari, pubblici e/o privati, per il finanziamento delle attività previste nel presente Accordo Quadro, anche mediante la partecipazione comune a bandi competitivi;
- concordare di svolgere le attività utili al raggiungimento delle finalità previste nel presente Accordo Quadro anche con la stipula di successive convenzioni o accordi operativi.



I risultati conseguiti nell'ambito delle iniziative che deriveranno dal presente Accordo Quadro saranno di proprietà congiunta del CNR e dell'Ente Parco (salvo disposizioni specifiche di enti finanziatori) e potranno essere immediatamente utilizzate dal CNR e dall'Ente Parco per finalità di ricerca, menzionando nelle risultanti pubblicazioni "Lavoro svolto con riferimento all'Accordo Quadro stipulato tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena".

ART. 3

L'Ente Parco si impegna a:

- mettere a disposizione le professionalità del proprio personale dipendente per l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative che deriveranno dal presente Accordo Quadro;
- fornire le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di attività sperimentali e di monitoraggio nel territorio dell'Ente Parco;

ART. 4

Il CNR si impegna a:

- mettere a disposizione le competenze e le professionalità dei ricercatori e tecnologi, nonché dei tecnici e degli amministrativi, per la definizione e lo svolgimento dei progetti congiunti;
- svolgere attività di ricerca, formazione avanzata e divulgazione scientifica concordate con l'Ente Parco attraverso la stipula di specifiche convenzioni, accordi e progetti operativi;
- individuare e proporre specifiche iniziative e progetti da realizzare.

ART. 5

Dal presente Accordo Quadro non derivano direttamente oneri a carico delle parti.

Per l'esecuzione delle iniziative previste dal presente Accordo si procederà tramite: a) la stipula di apposite convenzioni, accordi e progetti operativi; b) la partecipazione a bandi pubblici regionali, nazionali o comunitari; c) la redazione di progetti congiunti da proporre a Soggetti terzi favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

ART. 6

Per ogni specifico progetto approvato dal Comitato di indirizzo di cui all'art. 7, le Parti provvedono alla stesura di una Convenzione operativa che viene sottoscritta dai soggetti partecipanti.

Ciascuna Convenzione operativa stabilisce, tra l'altro, i criteri e le procedure che regolano gli impegni reciproci dei firmatari, l'articolazione delle azioni di ricerca da realizzare con l'indicazione dei relativi costi ed investimenti necessari e la relativa tempistica.

Le Parti, sentito il Comitato di indirizzo, nominano di comune accordo il Responsabile Scientifico della Convenzione incaricato della gestione operativa della stessa.



Per ciascuna Convenzione il Responsabile Scientifico:

- predispone, d'intesa con le strutture dell'Ente Parco e del CNR e degli altri eventuali Enti coinvolti, il piano operativo di attuazione del Programma;
- presenta un rapporto semestrale sui risultati conseguiti al Comitato di indirizzo, il quale provvede a trasmetterlo al CNR e all'Ente Parco

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

ART. 7

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente dell'Ente Parco e due dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell'Ente Parco, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 8

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse,

salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle convenzioni operative.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

ART. 9

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 10

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

ART. 11

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro, il Foro competente sarà quello di Roma.

ART. 12

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 13

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Roma li,

Consiglio Nazionale delle Ricerche

prof. Luigi Nicolais

Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena

Dott. Giuseppe Bonanno

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'G.B.' or similar, located in the bottom right corner of the page.